Sentenza n. 177 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32333** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 63554**, reso da **ICA s.r.l.**, concessionario della riscossione del Comune di Monticello Conte Otto (VI) per il periodo 01/01/2017 – 30/09/2017, depositato in data 2 ottobre 2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 26 marzo 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario, dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita e l'Avv. Carlo Pelli nell'interesse dell'agente contabile;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 473 del 23 settembre 2024, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 63554, reso

dall'agente contabile ICA s.r.l., per la gestione della riscossione dei diritti delle pubbliche affissioni (DPA) e dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), in nome e per conto del Comune di Monticello Conte Otto (VI), per il periodo di gestione 01.01.2017-30.09.2017, trattandosi di conto relativo all'ultima gestione dell'agente contabile (art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c.) e avendo rilevato che:

- il conto riportava la data del 30/01/2018 e, quindi, era stato presentato all'Ente tardivamente (oltre il 30° giorno dalla chiusura della gestione), non risultava sottoscritto dall'agente contabile (unitamente al conto era stata depositata una nota recante una firma digitale apposta in data 27/05/2019, sedici mesi dopo quella del conto, 30/01/2018) e non recava il visto di regolarità del responsabile del Servizio economico finanziario, né risultava corredato, come pure richiesto dall'art. 139, comma 2, c.g.c., del provvedimento di parificazione;

- gli importi indicati nei prospetti di cui si componeva il rendiconto e, in particolare, al titolo I delle entrate, in relazione all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, non trovavano riscontro nel conto in esame, né in quello relativo all'ultimo trimestre 2017 e reso dall'agente GESAP;

- non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'organo di controllo interno di cui all'art. 139, comma 2, c.g.c.;

- non trovava alcuna giustificazione, stante l'omesso invio del contratto di affidamento del servizio di riscossione e in assenza del verbale di passaggio delle consegne, il mancato riversamento della somma di euro 10.425,30, pari alla differenza tra le riscossioni (euro 27.237,04) ed i riversamenti (euro

16.811,74), al netto della giacenza di cassa relativa all'esercizio precedente (euro 3.764,15);

- non era stato possibile verificare la tempestività dei riversamenti effettuati in relazione ad eventuali specifici obblighi derivanti dal contratto di affidamento (il conto presentava unicamente tre scritture di riversamento su base trimestrale);

- il conto, oltre ad includere fatti relativi ad un'altra gestione, non chiudeva in pareggio, mancando una scrittura di quadratura in merito alla giacenza corrispondente alla differenza tra le riscossioni di competenza ed i relativi versamenti, non compatibile con la gestione di cassa, propria di un riscossore.

II. In data 18 febbraio 2025, l'Amministrazione comunale depositava una memoria con la quale precisava che:

- il Responsabile del Settore finanziario aveva trasmesso con sollecitudine, ossia in data 08/10/2024, la documentazione richiesta dal Magistrato istruttore, in quanto la nota istruttoria era pervenuta via PEC soltanto in data 17/09/2024 (la precedente era stata erroneamente inviata ad un indirizzo *mail* generico del Comune e non all'indirizzo PEC come erroneamente indicato sul frontespizio della stessa);

- il conto era stato parificato con determinazione del Responsabile di Settore n. 169 dell'11/05/2018 e, quindi, prima dell'approvazione del rendiconto 2017 da parte del Consiglio comunale, avvenuta con delibera n. 15 del 29/05/2018 (al riguardo, sottolineava che la firma digitale apposta dal Responsabile del Settore finanziario sul conto dell'agente non attestava il momento della parifica, essendo stata effettuata al mero fine del caricamento

del *file* nel sistema Sireco);

- come già precisato nei chiarimenti oggetto del documento allegato alla nota del giorno 8 ottobre 2024, il contratto di concessione sottoscritto tra il Comune e ICA s.r.l. prevedeva, all'art. 4, il versamento, con cadenza trimestrale, delle somme riscosse nell'ambito del servizio, al netto dell'aggio contrattuale, e di un importo minimo garantito, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, nel caso in cui le somme riscosse fossero risultate inferiori. Ne conseguiva che:

a) la differenza di euro 6.661,15 tra le riscossioni ed i versamenti era calcolata al netto del compenso spettante al concessionario e dell'IVA;

b) il versamento effettuato dal concessionario in data 19/01/2017, pari ad euro 3.764,15, corrispondeva al pagamento dell'importo minimo garantito relativo all'annualità di imposta precedente;

c) le riscontrate difformità tra il rendiconto del bilancio comunale e il conto dell'agente erano dovute alle differenti modalità di calcolo utilizzate in sede di compilazione (nel primo documento, le entrate erano state accertate al lordo delle spese, con la tecnica del "giroconto contabile", mentre il conto riportava i versamenti al netto del compenso).

III. Con memoria del 05/03/2025, l'agente contabile precisava che:

- la mancata sottoscrizione del conto non costituiva motivo di irregolarità ai sensi degli artt. 139 c.g.c. e 233 TUEL; ciò nonostante, non essendo stata posta in discussione la provenienza del conto (che risultava dal messaggio con cui ICA l'aveva trasmesso, tramite PEC, al Comune in data 30/01/2018), con la stessa memoria difensiva ratificava il conto al fine di sanare la pretesa irregolarità;

- il conto non era stato presentato tardivamente, atteso che l'art. 233 TUEL fa decorrere il termine dalla chiusura dell'esercizio finanziario (e ciò indipendentemente dall'eventuale scadenza del rapporto in data antecedente) e l'art. 4, comma 4 del contratto di affidamento prevede, in coerenza con il citato dettato normativo, che "*Entro il 31 gennaio di ogni anno il Concessionario trasmette al Comune il conto della gestione riferito all'anno precedente*";

- il riversamento delle entrate era avvenuto nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'art. 4, comma 2 del contratto di affidamento (entro il giorno 20 del mese successivo ad ogni trimestre di riferimento);

- la differenza tra le riscossioni ed i riversamenti coincideva esattamente con quanto ICA aveva titolo a trattenere, ossia: **a)** euro 2.231 (crediti relativi ad anni precedenti, posti a recupero parziale di quanto anticipato negli anni da ICA per raggiungere il minimo garantito da versare all'Ente; **b)** euro 1.704,12 (diritti di urgenza di cui all'art. 22, comma 9, d.lgs. n. 507/1993, attribuiti al concessionario ai sensi dell'art. 4, comma 1 del capitolato d'oneri); **c)** euro 4.983,40 (aggio, pari al 21% del totale delle riscossioni meno i diritti di urgenza e il recupero di somme anni precedenti, euro 23.301,92); **d)** euro 1.451,46 (IVA del 22% sull'aggio e sui diritti di urgenza), per una somma residua di euro 16.811,74 (considerati due conguagli per euro 68,16 ed euro 77,15).

IV. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero e l'Avv. Pelli hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio osserva che sussistono i presupposti di cui

all'art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c. ai sensi del quale "*È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per (...) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti*".

Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a determinare la presa d'atto formale della chiusura della gestione dell'agente contabile, tanto nell'interesse dell'amministrazione (al fine di acclarare la regolarità della gestione che viene a chiudersi), quanto nell'interesse dello stesso agente contabile (al fine di evitare eventuali commistioni e responsabilità connesse alla gestione dell'agente subentrante).

Ciò premesso, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre il discarico dell'agente contabile, ai sensi del 149, comma 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.

Quanto alle contestazioni inerenti al mancato rispetto della sequenza procedimentale per il deposito del conto presso la Sezione prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio ritiene che le stesse possano essere superate alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione comunale e dalla difesa dell'agente contabile.

In particolare, è emerso che il provvedimento di parifica è stato assunto in data 11.05.2018 e, quindi, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2017, avvenuta con delibera del Consiglio comunale in data

29.05.2018.

Anche i rilievi mossi dal Magistrato istruttore in ordine alla mancata sottoscrizione del conto devono ritenersi superati alla luce dell'acquisizione agli atti del giudizio della *e-mail* con cui ICA in data 30.01.2018 inviava, tramite posta elettronica certificata, al Comune il conto, nel rispetto del termine previsto dall'art. 4, comma 4 del contratto di affidamento ("*Entro il 31 gennaio di ogni anno il Concessionario trasmette al Comune il "conto della gestione" riferito all'anno precedente*").

Per quanto attiene, inoltre, alla censura inerente alla tardività dei versamenti al Comune, il Collegio ritiene che la stessa, come evidenziato dall'agente contabile nella memoria difensiva, non impedisca l'approvazione del conto, atteso che i versamenti risultano effettuati entro il giorno 20 del mese successivo ad ogni trimestre di riferimento, così come stabilito dall'art. 4, comma 2 del contratto di affidamento (ossia, nelle date del 19.04.2017, del 18.07.2017 e del 19.10.2017, per le somme riscosse, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre 2017).

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Comune, inoltre, trovano giustificazione non soltanto le riscontrate difformità tra il rendiconto del bilancio comunale e il conto dell'agente, dovute alle differenti modalità di calcolo utilizzate, ma anche le differenze tra le somme riscosse e quelle versate in Tesoreria, corrispondenti a quanto trattenuto dal concessionario a titolo di compenso.

In particolare, dall'esame della documentazione acquisita agli atti del giudizio e, in particolare, del contratto di affidamento del servizio di riscossione emerge che i versamenti delle somme riscosse dovessero essere effettuati al netto dell'aggio (pari al 21% sulle somme riscosse) dal

concessionario, il quale, peraltro, era tenuto a versare al Comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo un minimo garantito annuo di euro 21.000,00, nell'ipotesi in cui le riscossioni fossero risultate di importo inferiore.

Ne consegue che, come ulteriormente chiarito dall'agente contabile, la differenza tra gli importi riscossi e i versamenti effettuati corrisponde a quanto trattenuto da ICA, a titolo di diritti di urgenza (maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9, d.lgs. n. 507/1993, riconosciuta al concessionario dall'art. 4, comma 1 del capitolato d'oneri) e di aggio (art. 4, comma 2 del contratto) più IVA al 22%, considerati due conguagli di euro 68,16 ed euro 77,15 su fatture già emesse e una quota (euro 2.231,00) di crediti relativi ad anni precedenti posta a recupero parziale di quanto anticipato in quegli anni dallo stesso concessionario per raggiungere il minimo garantito da versare all'Ente.

Risulta, infine, riferibile all'Amministrazione e non all'agente contabile l'irregolarità derivante dal mancato deposito, unitamente al conto, della relazione dell'organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2, c.g.c., secondo l'orientamento già in precedenza espresso da questa stessa Sezione (*ex multis*, sentenza n. 198/2024).

Con riferimento, poi, al contenuto della relazione, la stessa – come da ordinanza n. 15 del 2023 di questa Sezione Giurisdizionale – avrebbe dovuto, preferibilmente, *"dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa*

aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione".

Per quanto sopra, non sussistendo irregolarità addebitabili all'agente contabile e risultando il conto regolare, il Collegio lo approva, con discarico dell'agente e con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di giudizio da iscrivere obbligatoriamente a ruolo di udienza, ai sensi dell'art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c..

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32333** del registro di Segreteria dichiara l'irregolarità del conto giudiziale **n. 63554** reso da **ICA s.r.l.** – Concessionario della riscossione del Comune di Monticello Conte Otto (VI) - per il periodo 01/01/2017 – 30/09/2017.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Giudice relatore	Il Presidente
Elisa Borelli	Marta Tonolo
(*firmato digitalmente*)	(*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 30/05/2025

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo

Ordinanza n. 25 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **32333** del registro di Segreteria, su ricorso proposto da **I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.a.**, con sede legale in Roma, via di Novella n. 22, cod. fisc. 02478610583, p. iva 01062951007, Registro Imprese di Roma, R.E.A. 394141, iscritta all'albo di cui all'art. 53 d.lgs. n. 446/1997, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Pelli (c.f.: PLLCRL77A01I449C; pec: carlopelli@legalmail.it) del foro della Spezia, come da mandato in calce alla memoria ex art. 147 c.g.c.,

NEI CONFRONTI

della Procura regionale della Corte dei conti,

PER

la correzione di errore materiale della sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 177/2025, depositata in data 30 maggio 2025;

Visto il ricorso;

Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, l'avv. Riccardo Albanello, in sostituzione, giusta delega scritta, dell'avv. Carlo Pelli, per il ricorrente, e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita;

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 4 giugno 2025, I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.a. ha chiesto che si provvedesse alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza indicata in epigrafe e che si dichiarasse, per l'effetto, la regolarità del conto in coerenza con le motivazioni del provvedimento;

- nell'istanza di correzione, è stato rappresentato che, nella parte motivazionale della sentenza n. 177/2025, si legge: "*non sussistendo irregolarità addebitabili all'agente contabile e risultando il conto regolare, il Collegio lo approva, con discarico dell'agente…*" ed invece, nel dispositivo, viene dichiarata l'irregolarità del conto;

- all'udienza in camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025, l'Avv. Albanello ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di correzione, cui non si è opposto il Pubblico Ministero, sostenendo che è evidente la sussistenza di un refuso nella stesura della sentenza e, quindi, di un errore materiale;

Rilevato che:

- secondo consolidata giurisprudenza, il contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo della sentenza e la difforme pronunzia adottata in

motivazione non determina nullità della sentenza, qualora tale divergenza: a) non integri un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale e cioè ad una mera svista o disattenzione, percepibile *ictu oculi,* nella redazione della sentenza; b) non *"incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale ...*" (Cass., Sez. V, sent. n. 16488/2006; Cass., Sez. VI – 5, ord. n. 22433/2017; Cass. Sez. VI - 5, ord. n. 26074/2018); c) non implichi alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (Cass., Sez. II, sent. n. 17392/2004 e Cass., Sez. I, sent. n. 10129/1999); d) non sia identificabile nell'*error in iudicando* deducibile ex art. 360 c.p.c., o nell'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, ma possa trovare, così, rimedio al di fuori del sistema delle impugnazioni nel procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. (in tal senso, v. anche Cass., Sez. V, ord. n. 22122/2021; Cass., Sez. VI - 3, ord. n. 668/2019);

Considerato che, nel caso di specie:

- la lettura della motivazione della sentenza in esame consenta di individuare, inequivocabilmente, il contenuto essenziale del *decisum*, laddove la Sezione giudicante, all'esito dell'esame del conto in giudizio, ha affermato che "*vi sono i presupposti per disporre il discarico dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 149, comma 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile*" (pag. 6) e che, "*(...) non sussistendo irregolarità addebitabili all'agente contabile (...)"*, il conto dev'essere dichiarato regolare*"(...) con discarico dell'agente*

e con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento agli obblighi di legge" (pag. 9);

- la parola "irregolarità" contenuta nel dispositivo integri chiaramente un errore di stesura dello stesso e, quindi, un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 112 c.gc.;

Ritenuto che:

- ricorrano, pertanto, i presupposti per accogliere, ai sensi degli artt. 112 e 113 c.g.c., la richiesta di correzione, formulata dall'agente contabile e assentita dalla Procura regionale, sostituendo, nel dispositivo della sentenza n. 177/2025 di questa Sezione, le parole "l'irregolarità" con le parole "la regolarità";

- stante la natura amministrativa del procedimento di correzione degli errori materiali, non vi sia luogo alla liquidazione delle spese di giudizio (Cass., Sez. III, sent. n. 26566/2023),

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, accoglie l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 177/2025 di questa Sezione giurisdizionale, depositata il giorno 30 maggio 2025 dall'agente contabile **I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.a.**, e, per l'effetto, dispone la sostituzione, nel dispositivo della decisione (pagina 9, rigo 16), delle parole "l'irregolarità" con le parole "la regolarità".

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per l'annotazione sull'originale del provvedimento e per la comunicazione alle parti.

Così disposto in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Elisa Borelli — Marta Tonolo

(*f.to digitalmente*) — (*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 20/10/2025

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo